

*Approvato con delibera C.C.  
n. 96 del 9/IX/2008*



Comune di Niscemi  
Provincia di Caltanissetta

***REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI  
ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.***

**Articolo 1. Ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento recepisce e integra il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CEE e 2004/18/CEE approvate dal D.Lgs. n.163/2006 e per quanto possibile si applica anche agli incarichi diversi da quelli di natura strettamente tecnica.

**Articolo 2. Criteri.**

1. Le presenti disposizioni disciplinano i casi e le modalità di affidamento di incarichi professionali esterni all'Amministrazione che riguardano le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, oltre che agli incarichi professionali di genere diverso, compatibilmente alla specifica disciplina.
2. A tale riguardo l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire l'uniformità delle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, trasparenza e pari opportunità.

**Articolo 3. Risorse tecnico-professionali interne.**

1. L'Amministrazione utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.
2. A tal fine:
  - a) le prestazioni professionali di cui all'articolo 90 e seguenti del D.Lgs.n.163/2006 , sono espletate, prioritariamente, dal personale Tecnico Comunale;
  - b) le prestazioni legali sono espletate, prioritariamente, dal personale del Servizio Legale e Contenzioso.

**Articolo 4. Affidamento di incarichi professionali esterni all'Amministrazione.**

1. È consentito affidare incarichi professionali esterni all'Amministrazione soltanto nei casi previsti dalla legge, accertati e certificati dal Responsabile Unico del Procedimento, ovvero dal Dirigente interessato:
  - a) in caso di carenza in organico di personale tecnico dipendente;
  - b) in caso di inesistenza delle specifiche figure professionali;
  - c) in caso di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;
  - d) in caso di incarichi di speciale complessità o di lavori di rilevanza architettonica o ambientale;
  - e) in caso di necessità di predisporre progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.
2. Gli incarichi possono essere conferiti:
  - a) a liberi professionisti singoli od associati nelle forme di legge;
  - b) a società di professionisti;
  - c) a società di ingegneria;

d) a raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c);  
e) a consorzi stabili di società di professionisti.

3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

4. Gli incarichi professionali esterni all'Amministrazione sono subordinati alla firma di idonea convenzione che determini le specifiche attività da svolgere, individui i tempi di progettazione in relazione alla complessità delle opere e, più in generale, regoli i rapporti tra l'Amministrazione ed il professionista incaricato.

5. I corrispettivi per le prestazioni professionali sono calcolati e liquidati, riducendo del 10% le ex tariffe professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.248/2006 e vengono, in ogni caso, raggagliati alle prestazioni effettivamente rese.

#### **Articolo 5. Esclusione dall'affidamento degli incarichi professionali esterni all'Amministrazione.**

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) abbiano un contenzioso con l'Amministrazione o assistino terzi in uno o più contenziosi contro l'Amministrazione;
- e) siano coniuge e figli del Sindaco, degli Assessori e dei consiglieri comunali;
- f) siano già rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti, partecipate o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dell'Ente;
- g) siano dipendenti del Comune, delle proprie aziende e/o società, ancorché collocati in aspettativa.
- i) Il Sindaco gli Assessori e i Consiglieri comunali non possono ricevere e non possono mantenere incarichi professionali, ancorché affidati prima della elezione o nomina. Tale divieto si applica immediatamente anche in ordine agli incarichi professionali conferiti prima della approvazione della presente norma.

#### **Articolo 6. Incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi etc.**

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all'art.**90 di importo pari o superiore a 100.000,00 euro** si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi **di importo inferiore alla soglia di cui al comma I** possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento ai soggetti di cui al comma I, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. Gli incarichi **di importo stimato inferiore a € 20.000,00** possono essere affidati mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11, del codice dei contratti. Detti incarichi, ove si ritengano adatti per impegno e caratteristiche ad un giovane professionista professionista, sono di norma conferiti a giovani diplomati e/o laureati, abilitati all'esercizio della professione da meno di 10 anni.

4. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
5. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistono particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricoprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
6. Quando la prestazioni riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
7. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
8. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III direttamente a società di ingegneria di cui all'art.90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purchè almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
9. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal codice.

#### **Articolo 7. Incarichi di direzione dei lavori.**

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici si applica l'art. 130 del codice dei contratti.

#### **Articolo 8. Incarichi di collaudo dei lavori.**

1. Gli incarichi di collaudo dei lavori, anche in corso d'opera, vengono di norma affidati a personale tecnico dell'Amministrazione.
2. Qualora l'attività di direzione lavori non possa essere espletata dal personale tecnico dell'Amministrazione per i motivi di cui all'Articolo 4 ovvero da altre Amministrazioni pubbliche, tale funzione può essere affidata ad altro professionista esterno con le modalità individuate negli articoli precedenti in relazione all'importo stimato dell'incarico.
3. In ogni caso gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a chi abbia svolto attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori oggetto di collaudo.

#### **Articolo 9. Incarichi legali.**

1. Gli incarichi legali sono sottoposti, per quanto compatibile, alla disciplina di cui sopra; l'incarico di costituzione in giudizio è deliberato dalla Giunta Municipale mentre il mandato è sottoscritto dal Sindaco.
2. In ogni caso non possono essere incaricati per la costituzione in giudizio avvocati che rappresentino interessi di terzi contro il Comune di Niscemi.

#### **Articolo 10. Anagrafe dei professionisti.**

1. È istituita l'Anagrafe dei professionisti che chiedono di prestare servizi o consulenze relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori.
2. L'Anagrafe sarà distinta per sezioni professionali coincidenti con le classi, le categorie e le prestazioni specialistiche di cui alla Legge 2 marzo 1949, n° 143, "Testo unico della tariffa per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto" e al D.M. Giustizia 4 aprile 2001.
3. La domanda di iscrizione e/o aggiornamento all'Anagrafe dovrà essere corredata:
  - a) del curriculum vitae del professionista;
  - b) di un tabulato riportante per ogni classe e categoria, secondo l'elencazione dell'articolo 14 della Legge 2 marzo 1949, n° 143, e per prestazioni specialistiche diverse, i lavori pubblici e privati distinti per committente, oggetto, importo dei lavori (progettati, diretti, collaudati, ...), importo del finanziamento, data di inizio e conclusione dell'attività professionale, importo lordo del compenso liquidato;
  - c) di idonea documentazione comprovante requisiti tecnico – organizzativi riferiti ad un lasso di tempo non superiore ai cinque anni antecedenti e l'eventuale collaborazione di giovani professionisti.
4. Il professionista è tenuto ad aggiornare la documentazione prodotta, con cadenza triennale, pena la cancellazione dall'anagrafe.
5. L'Amministrazione Comunale, a norma dell'articolo 71, e con le modalità dell'articolo 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, si riserva la facoltà di disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai professionisti in sede di iscrizione e/o aggiornamento all'Anagrafe dei professionisti.

#### **Articolo 11. Registro degli incarichi professionali.**

1. È istituito il Registro degli incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione.
2. In esso dovranno essere indicati i seguenti dati:
  - a) generalità del professionista;
  - b) oggetto dell'incarico;
  - c) importo dei lavori (progettati, diretti, collaudati, ...);
  - d) importo del finanziamento;
  - e) data di inizio e conclusione dell'attività professionale;
  - f) importo lordo del compenso preventivato;
  - g) importo lordo effettivamente liquidato.
3. Il Registro degli incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione sarà aggiornato dall'Ufficio del Dirigente competente con cadenza almeno trimestrale.

#### **Articolo 12. Pubblicità.**

1. Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo Regolamento Comunale.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento risponde del corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell'incarico conferito.
3. In rispetto ai principi generali enunciati all'Articolo 2, il Registro degli incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione sarà depositato presso la Segreteria Generale in libera visione degli interessati.

### **Articolo 13. Disposizioni finali.**

1. Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.